Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 600

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

03/09/2023 - 03:28

Indice

1. DDL S. 600 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 600 5
1.3. Trattazione in Commissione 14
1.3.1. Sedute 15
1.3.2. Resoconti sommari 16
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 17
1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 34 (pom.) del 04/04/2023 18
1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023 21
1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 32 (pom.) del 18/04/2023 26
1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 48 (pom.) del 27/06/2023 27
1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 54 (pom.) del 18/07/2023 32
1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 62 (pom.) del 01/08/2023 57

1. DDL S. 600 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 600
XIX Legislatura

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

Iter
1 agosto 2023: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.600	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Gisella Naturale (M5S)
Cofirmatari
Sabrina Licheri (M5S), **Luigi Nave** (M5S), **Antonio Salvatore Trevisi** (M5S), **Concetta Damante** (M5S), **Orfeo Mazzella** (M5S), **Anna Bilotti** (M5S), **Pietro Lorefice** (M5S), **Marco Croatti** (M5S), **Elena Sironi** (M5S)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **14 marzo 2023**; annunciato nella seduta n. 49 del 15 marzo 2023.
Classificazione TESEO
PANE E PANIFICAZIONE , VENDITA , PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE
Articoli
LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3, 4, 5, 9, 19, 20), PRODOTTI ALIMENTARI (Artt.3, 9), CONFEZIONE E INSCATOLAMENTO (Art.6), PRODOTTI ALIMENTARI SURGELATI (Art.7), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Art.8), CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI (Art.8), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.8), PASTE ALIMENTARI (Art.10), DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI (Artt.11, 12), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.12), REGOLAMENTI (Art.12), MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (Art.16), MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (Art.17), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.19), PENE PECUNIARIE (Art.19), REGIONI (Art.20), CONTENITORI E IMBALLAGGI (Art.13), DIVIETI (Art.13), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.14), DECRETI MINISTERIALI (Artt.16, 17), FONDI DI BILANCIO (Art.17), VIGILANZA (Art.19), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.19), RECIDIVA (Art.19), PROVINCE AUTONOME (Art.20), ABROGAZIONE DI NORME (Art.21)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Anna Maria Fallucchi** (FdI) (dato conto della nomina il 4 aprile 2023) .

Assegnazione

Assegnato alla **9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente** il 28 marzo 2023. Annuncio nella seduta n. 53 del 4 aprile 2023.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 10ª (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 600

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 600

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NATURALE** , **Sabrina LICHERI** , **NAVE** , **TREVISI** , **DAMANTE** , **MAZZELLA** , **BILOTTI** , **LOREFICE** , **CROATTI** e **SIRONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2023

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

Onorevoli Senatori. - Tradizione, competenze e conoscenze pratiche costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare sotto diversi aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale. Il pane fresco è l'immancabile compagno della tavola degli italiani che, però, necessita di disposizioni normative in materia di produzione e vendita a tutela della corretta informazione dei consumatori.

Oggi, difatti, grazie alle nuove tecniche di lavorazione si può accedere ad una estremamente variegata offerta di questo prodotto (pane fresco, confezionato, presurgelato, eccetera) che si è andata ad aggiungere al pane tradizionale - ottenuto con un impasto di acqua, farina e lievito e con l'aggiunta eventuale di altri ingredienti - cotto e venduto nell'arco di poche ore.

In questo scenario di mercato, il consumatore non viene aiutato dalle normative vigenti nel riconoscimento del pane fresco artigianale rispetto al pane conservato. Le differenze ovviamente sono sostanziali: acqua, farina, sale e una lunga lievitazione per il pane artigianale; tempi di preparazione più ridotti e ingredienti aggiuntivi fra cui i conservanti utili per una più lunga resistenza all'invecchiamento per il pane industriale.

Per migliorare l'informazione e la consapevolezza all'acquisto del consumatore - in attesa dal lontano 2007 di elementi utili finalizzati al chiarimento della materia - diviene dunque necessario aggiornare la normativa nazionale del settore della panificazione affinché le informazioni diventino più efficaci e veritiere e, dall'altro lato, si consenta alle imprese di aumentare e di valorizzare le peculiarità artigianali delle loro attività e dei loro prodotti.

La tipicità e le specificità del comparto della panificazione artigianale italiana - che rappresenta un patrimonio inestimabile per il nostro Paese con oltre 200 specialità, 7 miliardi di euro di fatturato, 400.000 addetti distribuiti in 25.000 imprese, per la maggior parte a carattere familiare e con una media di 100 chilogrammi di pane sfornato ogni giorno - potrà riacquistare competitività e valore.

Il presente disegno di legge, pertanto, mira a rilanciare e valorizzare il settore del pane fresco artigianale stabilendo le finalità (articolo 1); le diverse definizioni di « pane » (articolo 2), le caratteristiche del pane (articolo 3), le tipologie di pane (articolo 4), le aggiunte e ingredienti particolari (articolo 5), la disciplina riguardante i grissini (articolo 6). Inoltre, vengono disciplinati i prodotti intermedi di panificazione (articolo 7), il pane conservato o a durabilità prolungata (articolo 8), i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione (articolo 9), la pasta acida essiccata (articolo 10), il forno di qualità (articolo 11), il pane fresco di qualità (articolo 12). È altresì fornita la definizione di panificio e sono stabilite le modalità di vendita e trasporto del pane (articolo 13). All'articolo 14 è individuato il responsabile dell'attività produttiva. L'articolo 15 tratta del mutuo riconoscimento, l'articolo 16 del pane realizzato interamente in Italia. L'articolo 17 istituisce il fondo per il sostegno alla produzione di pane *made in Italy*, mentre l'articolo 18 istituisce la festa del pane. Infine, gli articoli 19, 20, 21 e 22 riguardano - rispettivamente - la vigilanza e le sanzioni,

l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome, le abrogazioni, l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire il diritto a una corretta informazione da parte dei consumatori e di valorizzare il pane fresco, la presente legge reca disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane.

2. Il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. È denominato « pane » il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando i prodotti impiegabili per la lievitazione di cui agli articoli 9 e 10, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche.

2. La denominazione di pane di cui al comma 1 può essere integrata dalle seguenti denominazioni aggiuntive:

a) « pane fresco », che è riservata in via esclusiva al pane che è stato preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione di impasti e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione, senza utilizzo di additivi conservanti. È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;

b) « pane 100 per cento di pasta madre », che è riservata al pane che è stato prodotto mediante l'utilizzo esclusivo, ai fini della fermentazione dell'impasto, di pasta madre di cui all'articolo 9, comma 5, e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti. Il pane che rientra anche nelle condizioni previste dalla lettera *a)* può essere denominato « pane fresco di pasta madre »;

c) « pane con pasta madre », che è riservata al pane che è stato prodotto mediante l'utilizzo contestuale di pasta madre di cui all'articolo 9, comma 5, e di lieviti di cui al medesimo articolo 9, commi 2, 3 e 4, in proporzioni variabili tra loro. Il pane che rientra anche nelle condizioni previste dalla lettera *a)* può essere denominato « pane fresco con pasta madre ».

3. Assume la denominazione di « pane azzimo » o « pane azimo » il pane che, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.

4. È vietato l'utilizzo in commercio della denominazione di « pane fresco »:

a) per il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le ventiquattro ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;

b) per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato;

c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati.

5. È comunque vietato, in ogni caso, l'utilizzo delle denominazioni « pane di giornata », « pane appena sfornato » e « pane caldo » nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore.

6. Il pane ottenuto da una cottura parziale, non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi per la vendita diretta recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente in aggiunta alle modalità di

conservazione e alla data di scadenza, la denominazione di « pane » completata dalla dicitura « parzialmente cotto » o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle modalità della stessa.

7. Nel caso di prodotto surgelato o congelato, oltre a quanto previsto dal comma 6 l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati o congelati nonché la dicitura « surgelato » o « congelato ».

8. I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, compresi quelli miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.

9. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

10. Il pane deve essere venduto a peso. È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.

Art. 3.

(Caratteristiche del pane)

1. Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale è consentito un aumento del 2 per cento, è stabilito come segue:

pezzature		fino a 70 grammi	massimo 29 per cento
»	da 100 grammi	a 250 grammi	massimo 31 per cento
»	da 300 grammi	a 500 grammi	massimo 34 per cento
»	da 600 grammi	a 1.000 grammi	massimo 38 per cento
»	oltre i 1.000 grammi		massimo 40 per cento

2. Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua è quello che risulta dall'interpolazione fra i due valori limite.

3. Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187. È tollerata una maggiorazione di 0,05 parti su cento sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.

Art. 4.

(Tipologie di pane)

1. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 è denominato « pane di tipo 00 ».

2. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 è denominato « pane di tipo 0 ».

3. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 1 è denominato « pane di tipo 1 ».

4. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 è denominato « pane di tipo 2 ».

5. Il pane prodotto con almeno il 50 per cento di farina integrale è denominato « pane di tipo integrale ».

6. Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente « pane di semola » e « pane di semolato ».

Art. 5.

(Aggiunte e ingredienti particolari)

1. Nella produzione del pane è consentito l'impiego, in aggiunta agli ingredienti previsti dall'articolo 2, comma 1, delle seguenti sostanze:

a) farine di cereali maltati;

b) estratti di malto;

c) alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati;

d) paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dall'articolo 2;

e) farine pregelatinizzate di frumento;

f) glutine;

g) amidi alimentari;

h) zuccheri;

i) frutta secca o semi.

2. Il pane con aggiunta di sostanze grasse deve contenere non meno del 3 per cento di materia grassa totale riferito alla sostanza secca.

3. Il pane con aggiunta di malto deve contenere non meno del 4 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferiti alla sostanza secca.

4. Il pane con aggiunta di zuccheri deve contenere non meno del 2 per cento di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca.

5. Lo strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino, è designato con la sola parola strutto.

6. Ai pani ottenuti con sfarinati alimentari diversi da quelli di grano o miscelati con questi ultimi, nonché ai pani ottenuti con l'aggiunta di ingredienti di cui ai commi da 3 a 5, si applicano le percentuali di umidità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, aumentate del 10 per cento.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 6 è consentito per il pane di segale, indipendentemente dalla pezzatura, un tenore di umidità non superiore al 44 per cento.

Art. 6.

(Grissini)

1. È denominato grissino il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare; è consentita l'aggiunta di spezie, erbe aromatiche o semi.

2. I grissini sono confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore, fatta salva la possibilità di vendita allo stato sfuso esclusivamente da parte dei soggetti e con le modalità di cui all'articolo 13.

3. Alla produzione di grissini si applicano le stesse disposizioni previste per il pane dalla presente legge.

Art. 7.

(Prodotto intermedio di panificazione)

1. È definito « prodotto intermedio di panificazione » l'impasto, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. È da considerare tale l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.

Art. 8.

(Pane conservato o a durabilità prolungata)

1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Il pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale è utilizzato, durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e

dell'Unione europea, è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 1 devono essere esposti in scomparti ad essi appositamente riservati.

Art. 9.

(Prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione)

1. Ai fini della presente legge, per « lievito » si intende un organismo unicellulare, tassonomicamente appartenente, non limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, avente la capacità di fermentare gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. La produzione di lievito deve essere ottenuta a partire da microrganismi presenti in natura, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione.

2. Il lievito impiegabile nella panificazione, denominato anche « lievito fresco » o « lievito compresso », deve essere costituito da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.

3. La crema di lievito, denominata anche « lievito liquido », impiegabile nella panificazione deve essere costituita da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'83 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.

4. Il lievito secco impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte vive e con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'8 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca. Può esistere sia nella forma attiva, da reidratare nell'acqua prima dell'uso, o istantanea, da aggiungere direttamente all'impasto.

5. È definito « pasta madre » l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione dell'impasto. La fermentazione deve avvenire esclusivamente a opera di microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale. È inoltre ammesso l'utilizzo di colture di avviamento (*starter*) costituite da batteri lattici, senza materiale di supporto ed esenti da contaminanti.

Art. 10.

(Pasta acida essiccata)

1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate « pasta acida liquida » e « pasta acida in pasta », purché rispondenti alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 11.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di « forno di qualità » è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito ai sensi dell'articolo 12.

2. La denominazione di « forno di qualità » può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.

Art. 12.

(Pane fresco di qualità)

1. Sono denominati « pane fresco di qualità » i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali

e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti a effetto conservante. Possono altresì avvalersi della denominazione di « pane fresco di qualità » i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, se prodotti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera *a),* della presente legge.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.

Art. 13.

(Definizione di panificio, modalità di vendita e di trasporto del pane)

1. È denominata « panificio » l'impresa che dispone di un impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale.

2. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

3. È comunque facoltà del titolare del panificio vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

4. Il pane fresco deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione. Il pane fresco senza glutine è posto in vendita in scaffali distinti, separati e non limitrofi rispetto al pane e ai prodotti da forno assimilati, dolci e salati, contenenti glutine.

5. Il pane fresco deve essere venduto in buste di carta oppure in imballaggio compostabile e biodegradabile. È altresì consentita la vendita di pane in contenitori ovvero in buste riutilizzabili forniti dal consumatore.

6. Gli esercizi di cui al presente articolo devono dotarsi di apparecchi elettronici per la pesatura, il confezionamento e l'etichettatura del pane che emettono etichette in materiale compostabile e biodegradabile. Gli esercenti possono consumare le scorte di materiali utilizzati per l'etichettatura diversi da quelli previsti al presente comma, nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no, deve essere messo in vendita, previ confezionamento ed etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sul luogo e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto.

8. Gli esercizi che vendono il pane promiscuamente ad altri generi devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi.

9. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento. È consentita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-imballaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti di copertura a chiusura.

10. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. È obbligatorio l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta

microforata o con busta in atmosfera ordinaria aventi le caratteristiche di cui al comma 5, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle norme in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

11. È vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.

Art. 14.

(Responsabile dell'attività produttiva)

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 13 è il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito.

3. Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione.

4. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale erogato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, valido in tutto il territorio nazionale, il cui contenuto e la cui durata sono stabiliti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria rappresentative a livello territoriale. Le regioni e le province autonome aggiornano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale alle finalità di cui al presente comma.

5. È esonerato dal corso formativo di cui al comma 4 il responsabile dell'attività produttiva che risulta già in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione, con la qualifica di operaio panettiere o con una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro;

b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;

c) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in esito a percorsi coerenti con l'attività di panificazione, compresi in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o da analogo organo della provincia autonoma;

d) aver ottenuto una qualifica triennale o un diploma quadriennale in esito a percorsi di istruzione e formazione professionale coerenti con l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;

e) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70.

6. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione.

Art. 15.

(Mutuo riconoscimento)

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) possono essere commercializzati nel territorio italiano.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, oltre a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della presente legge, deve essere riportata la dicitura: « pane di produzione non interamente italiana », con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Art. 16.

*(*Made in Italy *100 per cento)*

1. Si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie prime di origine italiana, classificabile come « *Made in Italy* 100 per cento » ai sensi della normativa vigente.

2. Le indicazioni di origine false o fallaci sono punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.

4. Al fine di valorizzare l'attività di panificazione italiana e di incentivare i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, il reddito derivante dall'esercizio dell'attività di panificazione svolta con le modalità di cui al comma 1 è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 56-*bis*, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 17.

(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy*)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il « Fondo per il sostegno alla produzione di pane *Made in Italy* » con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

(Festa del pane)

1. È istituita la « Festa del pane » quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale.

2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della festa di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del pane.

3. La festa di cui al comma 1 ricorre la prima domenica di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 19.

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 13, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 14, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune nel cui territorio è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.

(Adeguamento della normativa regionale. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi in essa contenuti.

2. La presente legge si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 21.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502;

c) l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131.

Art. 22.

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 600
XIX Legislatura

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

N. 34 (pom.)
4 aprile 2023

N. 35 (pom.)
12 aprile 2023

N. 32 (pom.)
18 aprile 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 48 (pom.)
27 giugno 2023

N. 54 (pom.)
18 luglio 2023

N. 62 (pom.)
1 agosto 2023

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 34 (pom.) del 04/04/2023

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 4 APRILE 2023
34ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REDIGENTE
(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(600) ***Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 413, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 600 e rinvio)
Prosegue la discussione del disegno di legge n. 413, sospesa nella seduta del 30 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 600, di iniziativa della senatrice Naturale ed altri, recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane". Cede quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione del provvedimento.
La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) specifica che il disegno di legge n. 600, composto di 22 articoli, reca una materia analoga al disegno di legge n. 413, di cui è stato avviato l'esame. Anticipa che l'obiettivo del testo è di rilanciare e valorizzare il settore del pane fresco artigianale, stabilendo: le finalità (articolo 1), le diverse definizioni di «pane» (articolo 2), le caratteristiche del pane (articolo 3), le tipologie di pane (articolo 4), le aggiunte e ingredienti particolari (articolo 5), la disciplina riguardante i grissini (articolo 6).
Inoltre, vengono disciplinati i prodotti intermedi di panificazione (articolo 7), il pane conservato o a durabilità prolungata (articolo 8), i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione (articolo 9) e la pasta acida essiccata (articolo 10).
Evidenzia che, a differenza del disegno di legge n. 413, il provvedimento in titolo reca ulteriori disposizioni inerenti al forno di qualità (articolo 11) e al pane fresco di qualità (articolo 12). Al riguardo, è definito forno di qualità il panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, concernente i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento, nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla

conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti a effetto conservante.
Sottolinea poi che possono, inoltre, avvalersi della denominazione di «pane fresco di qualità» i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, se prodotti nel rispetto di quanto disposto dal provvedimento in esame.
Dà conto, quindi, delle disposizioni ai sensi delle quali: viene fornita la definizione di panificio e sono stabilite le modalità di vendita e trasporto del pane (articolo 13); è individuato il responsabile dell'attività produttiva (articolo 14); è disciplinato il mutuo riconoscimento (articolo 15); è dato riconoscimento al pane realizzato interamente in Italia (articolo 16); è istituito il fondo per il sostegno alla produzione di pane *made in Italy* (articolo 17); è istituita la festa del pane (articolo 18).
Conclude l'illustrazione accennando agli articoli 19, 20, 21 e 22, riguardanti - rispettivamente - la vigilanza e le sanzioni, l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province autonome, le abrogazioni, l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.
Il presidente DE CARLO, dato che il disegno di legge testé illustrato è analogo al disegno di legge n. 413 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 600 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 413.
Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(488) ***DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici***

(Discussione e rinvio)
Il relatore POGLIESE (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, volto a superare il divieto di sperimentazione in campo così da consentire alla ricerca di valutare i risultati conseguiti in laboratorio. Precisa che, come noto, le tecniche di *editing* genomico consentono di ottenere un organismo vivente con caratteristiche migliori e più performanti rispetto all'ambiente che lo ospita, utilizzando il suo stesso DNA. L'*editing* genomico è, infatti, un intervento di precisione che consente la correzione mirata di una sequenza di DNA attraverso l'utilizzo di proteine della classe delle nucleasi.
Sottolinea poi che gli organismi ottenuti attraverso tecniche di cisgenesi non sono, tecnicamente, organismi geneticamente modificati (OGM) e sono, inoltre, indistinguibili, anche analiticamente, dai corrispondenti organismi non cisgenici. Ricorda, tuttavia, che con la sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha equiparato alle piante geneticamente modificate, così come definite dalla direttiva 2001/18/CE, le piante ottenute mediante le tecniche di *editing* genomico e lo ha fatto in assenza di una legislazione europea aggiornata in materia.
Ricorda, altresì, che tale sentenza, fortemente criticata per avere, di fatto, bloccato la ricerca in campo dell'*editing* genomico, è stata smentita dalla stessa Commissione europea nel 2021, a seguito dei risultati di uno studio approfondito sulle nuove tecnologie genomiche. Nell'aprile dello stesso anno l'Esecutivo comunitario ha invitato, quindi, il Parlamento europeo a predisporre una disciplina specifica per le nuove tecniche, non più equiparabili, come affermato dalla stessa Commissione europea, agli OGM. Evidenzia indi che, nelle more dell'adozione della normativa unionale in materia, è indispensabile che il nostro Paese assuma un'iniziativa nazionale per consentire l'avvio della sperimentazione in campo degli organismi ottenuti dalle tecniche di *editing* genomico.
Passando alla illustrazione dell'articolato, specifica che l'articolo 1 reca le finalità e l'oggetto del disegno di legge, mirato, appunto, a consentire l'emissione deliberata nell'ambiente, a fini sperimentali e scientifici, di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi.
L'articolo 2 definisce le tecniche in parola alla luce delle indicazioni date dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (SDN-1 e SDN-2) e dalla Commissione europea.

Dà conto, quindi, dell'articolo 3, il quale disciplina l'*iter* autorizzatorio che le istituzioni di ricerca e sperimentazione sono tenute a seguire per poter procedere all'emissione nell'ambiente dell'organismo ottenuto con le tecniche di *editing* genomico. La norma rimanda di fatto a quanto disciplinato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con riferimento all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per scopi sperimentali e scientifici.
Riepiloga il contenuto degli articoli 4, 5 e 6, i quali dispongono, analogamente a quanto previsto dal citato decreto legislativo con riferimento all'emissione nell'ambiente di OGM, in merito agli adempimenti riguardanti la consultazione e l'informazione pubblica e con la Commissione europea, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo, per le istituzioni autorizzate all'emissione, di trasmettere all'Autorità nazionale competente una relazione conclusiva contenente il riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e animale e per l'ambiente.
Conclude con un cenno all'articolo 7, il quale rimanda al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per quanto riguarda: le spese relative alle ispezioni e ai controlli nonché al funzionamento della Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto; le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al provvedimento in esame e del decreto legislativo medesimo in quanto compatibili; le attività di vigilanza.
Il presidente DE CARLO evidenzia la necessità di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame al fine di garantirne una trattazione fondata su basi scientifiche e non meramente ideologiche. Osserva, altresì, che le nuove disposizioni sono destinate ad assicurare ai ricercatori le condizioni per sperimentare.
Prende la parola il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) per anticipare la presentazione da parte del proprio Gruppo, nel corso della settimana prossima, di un disegno di legge vertente su analoga materia.
Tenuto conto di quanto annunciato dal senatore Bergesio, al fine di assicurare, sin dall'inizio, un esame congiunto delle iniziative legislative, il Presidente propone di fissare il termine per far pervenire proposte di audizione alle ore 18 del 18 aprile.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE informa che l'ordine del giorno della seduta di domani potrebbe essere integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti", qualora trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023
35ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14,10.
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione
Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00281, assicurando anzitutto che il benessere animale rappresenta per il Ministero un elemento di notevole importanza, su cui l'Esecutivo pone particolare attenzione in quanto tra gli obiettivi che intende perseguire rientra quello di migliorare il rapporto con l'ambiente.
Al riguardo, precisa, tuttavia, che il benessere animale e quindi anche quello dei polli da carne a rapido accrescimento, è materia di specifica competenza del Ministero della salute, il quale segue la predisposizione della normativa a livello europeo, dandone poi attuazione a livello nazionale, con disposizioni specifiche e relativi Piani di controllo. Il Ministero della salute nell'ambito della tutela degli animali da allevamento pianifica i controlli ufficiali emanando, annualmente, un Piano nazionale benessere animale (PNBA) nel quale vengono programmati i controlli su base statistica e secondo criteri di valutazione del rischio degli allevamenti. Sono state inoltre emanate nel 2013 specifiche *checklist* di supporto ai veterinari per il controllo ufficiale del benessere animale negli allevamenti di polli da carne che sono state riviste, aggiornate e proposte in versione informatizzata a dicembre del 2022.
Ciò premesso, quanto alle competenze del Dicastero dell'agricoltura, puntualizza che il miglioramento genetico in ambito allevatoriale e, nello specifico, delle specie allevate per la produzione alimentare, è in atto da decenni, con l'obiettivo di incrementare nel settore le produzioni e la loro qualità, per ovviare alle crisi alimentari, nutrizionali ed economiche di epoche, contesti e popoli. Con il tempo i progressi della ricerca scientifica hanno consentito, inoltre, di affinare le tecniche di allevamento per tutelare il benessere animale e la sostenibilità delle produzioni. Assicura quindi che l'allevamento nell'Unione europea e in Italia si attua nel rispetto di una rigorosa normativa verticale sulla protezione del pollo da carne, che non ha eguali nel panorama internazionale.
In relazione alla vigente legislazione europea sul benessere animale precisa, inoltre, che essa è in fase di revisione, in quanto nel tempo ha mostrato di non aver raggiunto tutti gli scopi prefissati nonché l'obiettivo di parità di condizioni fra gli operatori.

In questo ambito, fa presente che la direttiva 2007/43/CE sulla protezione di polli allevati per la produzione di carne, recepita con il decreto legislativo n. 181 del 2010, potrà trovare eventuale implementazione sulla base delle ultime evidenze scientifiche, nonché delle scelte del consumatore la cui attenzione verso produzioni sostenibili, come il benessere animale, può orientare il mercato e le produzioni. Prosegue quindi evidenziando che l'applicazione delle norme vigenti, con il relativo aggiornamento secondo le intenzioni delle Autorità europee, sarà in grado di apportare un significativo miglioramento per garantire il benessere animale.
Aggiunge inoltre che, al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, nonché di migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali, il decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale. Il Sistema in questione definisce uno schema di produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali, mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica. Si tratta di una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria, relativa al benessere animale che mette ordine nei vari protocolli di certificazione al momento esistenti, contribuendo anche ad una informazione più chiara al consumatore. I requisiti di certificazione in allevamento devono essere individuati da un Comitato tecnico-scientifico per il benessere animale (CTSBA), sulla base di livelli di conformità superiori a quelli legislativi stabiliti dalle norme vigenti.
Assicura infine che, per quanto di competenza, il Governo continuerà a lavorare per l'elaborazione di una normativa che sia rispettosa del benessere animale e al tempo stesso compatibile con la sostenibilità alimentare e produttiva.
Replica la senatrice NATURALE (*M5S*), la quale ringrazia il Sottosegretario per la risposta articolata. Afferma al riguardo che la finalità dell'interrogazione era di allertare le Istituzioni su quanto sta accadendo nel settore, anche valutando l'impatto sui consumatori. Si augura peraltro che si intervenga al più presto per evitare di infliggere sofferenze agli animali, con lo scopo di aumentare la quantità di carne disponibile ma con l'effetto di inficiarne la qualità.
Occorre invece sollecitare, negli allevamenti, il rispetto della vita degli animali, evitando l'abuso di tecniche genomiche che rischiano di non essere sostenibili né socialmente né eticamente. Nel ribadire l'esigenza di tutelare la qualità di vita degli animali, manifesta soddisfazione per il coinvolgimento anche del Ministero della salute e si dichiara parzialmente soddisfatta.
Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.
IN SEDE REFERENTE
(571) ***Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure***
(607) ***CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese***
(Esame congiunto e rinvio)
Riferisce alla Commissione il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), illustrando anzitutto i contenuti del disegno di legge n. 571, di iniziativa governativa, recante una delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Precisa preliminarmente che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza (DEF). Il DEF, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento a quelli i cui destinatari operano nel Mezzogiorno e tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa dal Governo, è indotto dalla genesi dell'iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Passando all'articolato, dà conto dell'articolo 1 che identifica l'oggetto, ovvero la definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. L'articolo 2, prosegue il relatore, identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e

adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile.

Illustra indi l'articolo 3, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori princìpi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un "Codice degli incentivi".

Osserva poi che l'articolo 4 elenca i princìpi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*.

Fa presente altresì che l'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali.

Si sofferma inoltre sull'articolo 6, cheindica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi per armonizzare la disciplina nell'ambito di un organico "Codice degli incentivi". Si prevede che siano definiti i contenuti minimi dei bandi, siano disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi, siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumono persone con disabilità e valorizzano la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

Dopo aver accennato all'articolo 7 sulla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", evidenzia che l'articolo 8 autorizza una spesa pari a 500.000 euro per il 2023, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

In ultima analisi, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge delega in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 607, che reca la delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese. Il disegno di legge è composto di un unico articolo che indica, al comma 2, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega e, ai successivi commi, le modalità di adozione degli schemi di decreto legislativo.

Segnala poi che l'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, del disegno di legge n. 1038, presentato alla Camera, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede il seguente criterio: rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi. Inoltre la successiva lettera *e)* delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea. Fa presente che, vista l'ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un'esigenza di coordinamento.

Ritiene peraltro che il disegno di legge governativo, pur avendo aspetti tecnici, possa essere integrato

durante l'esame parlamentare; in proposito, si domanda quali siano i tempi a disposizione della Commissione per l'esame in sede referente, augurandosi che non siano troppo stringati, ma neanche eccessivamente lunghi, considerato che è probabile una terza lettura.
Propone inoltre di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire meglio i temi della delega, attraverso il quale comprendere eventuali incongruità nella legislazione vigente, cui si può porre rimedio attraverso l'*iter* in corso.
Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del relatore circa lo svolgimento di un ciclo di audizioni, propone di fissare sin d'ora un termine per far pervenire le richieste da parte dei Gruppi, ipotizzando la data di martedì 18 o mercoledì 19 aprile.
Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) chiede di disporre di più tempo per una riflessione mirata dei soggetti maggiormente qualificati a rendere un apporto significativo ai lavori della Commissione.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a venerdì 21 aprile, alle ore 12, il termine per far pervenire le proposte di audizione.
Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) chiede alla Presidenza se vi siano esigenze particolari del Governo circa i tempi di esame dei provvedimenti.
Il PRESIDENTE fa presente che, allo stato attuale, il Governo non ha segnalato particolari necessità. Ad ogni modo, l'*iter* dei disegni di legge sarà organizzato tenuto conto delle esigenze di lavoro della Commissione e di eventuali circostanze sopravvenute.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(488) ***DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 aprile.
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha convenuto di fissare a martedì 18 aprile, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte di audizione. Comunica peraltro che è stato presentato il disegno di legge n. 643, a prima firma del senatore Centinaio, vertente su analoga materia, che potrà essere abbinato non appena assegnato.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(600) ***Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che le audizioni sui disegni di legge in titolo, avviate nella giornata del 29 marzo, proseguiranno nella giornata di martedì 18 aprile.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(17) ***BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 marzo.
Il PRESIDENTE rammenta che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo. Assicura dunque che solleciterà il Governo a procedere quanto prima, onde poter avviare l'esame degli emendamenti.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione viene quindi rinviato.
(316) ***BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE assicura che, compatibilmente con le ulteriori audizioni già programmate sui provvedimenti all'esame della Commissione, verrà stabilito un calendario anche per le audizioni del disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 32 (pom.) del 18/04/2023

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 32
MARTEDÌ 18 APRILE 2023
Presidenza del Presidente
DE CARLO
Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERDISTRIBUZIONE, ANCD CONAD E ANCC COOP, DELL'UNIONE ITALIANA FOOD, DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI MUGNAI D'ITALIA (ITALMOPA), DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO SERVIZI E TURISMO (AICAST), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CEREALISTI (ANACER) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PANIFICATORI E AFFINI (ASSIPAN), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 413 E 600 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 48 (pom.) del 27/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023
48ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy *Bitonci.*
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(774) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore ANCOROTTI (*FdI*) illustra il decreto-legge n. 51 del 2023, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della 9a Commissione.
Rileva in particolare che l'articolo 4-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Sottolinea poi che l'articolo 6-*ter*, approvato dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, il quale - con il fine di tutelare l'approvvigionamento di filiere produttive strategiche - introduce l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo. La norma rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle materie critiche alle quali si applica detto obbligo, qualificando come tali, in ogni caso, i rottami ferrosi. Essa dispone inoltre che tale obbligo venga adempiuto almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione. La notifica è trasmessa al Dicastero delle imprese e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il medesimo articolo, prosegue il Relatore, porta da venti a sessanta giorni il termine di notifica suddetto e proroga di tre anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026 il termine di applicazione dell'obbligo di notifica preventiva.
Evidenzia altresì che l'articolo 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, posticipa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.
Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 11-*bis*, anch'esso introdotto alla Camera dei

deputati, vieta l'uso a fini commerciali dell'immagine del francobollo senza l'autorizzazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.
Propone infine di esprimere un parere favorevole.
Non essendoci interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 giugno.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, segnalando che la proposta di parere del relatore e gli eventuali pareri alternativi saranno illustrati e votati nella seduta di domani.
Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(755) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano***

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che è aperta la discussione generale.
Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) chiede di posticipare la votazione del parere alla seduta di domani.
Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(600) ***Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 aprile.
Il PRESIDENTE fa presente che, terminato il ciclo di audizioni, la Commissione deve adottare il testo a base della discussione. Propone pertanto di adottare, quale testo base, il disegno di legge n. 413.
Domanda poi l'orientamento della relatrice circa la fissazione di un termine ravvicinato o meno per la presentazione degli emendamenti al testo base.
Dopo un intervento della relatrice FALLUCCHI (*FdI*) circa la possibilità di fissare detto termine anche a metà luglio, la Commissione conviene di adottare il disegno di legge n. 413 quale testo base e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, riferiti al testo base, alle ore 12 di giovedì 13 luglio.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(571) ***Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure***
(607) ***CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno, nella quale era stata aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.
Il presidente DE CARLO informa che è in corso l'istruttoria con il Governo sulle proposte emendative presentate con l'obiettivo di trovare ampie convergenze tra tutte le forze politiche.
Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) domanda quale sarà l'organizzazione dei lavori sul provvedimento in titolo la settimana prossima, dedicata ai lavori delle Commissioni, tenuto conto che potrebbero essere avviate le votazioni.

Ad una richiesta del senatore MARTELLA (*PD-IDP*) risponde il presidente DE CARLO, segnalando che la Commissione potrebbe essere convocata nelle giornate di martedì 4 luglio, dalle ore 14, e mercoledì 5 in mattinata, fermo restando che la programmazione dei lavori sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore POGLIESE (*FdI*) illustra la proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea, incentivando al contempo lo sviluppo di fonti di approvvigionamento sostenibili delle stesse.

Le materie prime critiche, come per esempio magnesio, cobalto, litio, costituiscono spesso fattori produttivi indispensabili per una vasta gamma di settori strategici, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale, i settori dello spazio e della difesa e il settore della sanità. Per molte di queste, l'Unione europea dipende quasi esclusivamente dalle importazioni, che sono spesso altamente concentrate in un numero ristretto di Paesi terzi, sia nella fase dell'estrazione sia in quella della trasformazione. In particolare, alcune sostanze sono raffinate in buona parte, e altre esclusivamente, in Cina. Questo comporta rischi geopolitici per l'Europa e al contempo comporta notevoli rischi ambientali, sociali e di *governance* per i fornitori.

Gli interventi di natura non normativa già posti in essere non sono stati sufficienti a garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile. Per questo motivo, la proposta in esame si prefigge diversi obiettivi: rafforzare le diverse fasi della catena del valore europea delle materie prime critiche; diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'UE per ridurre le dipendenze strategiche; migliorare la capacità dell'UE di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico, assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente, attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'armonizzazione delle normative nazionali in materia di mercato interno. Introducendo misure coordinate volte a ridurre in modo strutturale la possibilità di perturbazioni dell'approvvigionamento, tra cui misure volte a rafforzare l'approvvigionamento interno e a monitorare il rischio e la preparazione al rischio, la proposta contribuirà a garantire il corretto funzionamento del mercato unico.

La proposta di regolamento è coerente con la strategia del *Green Deal* europeo e con la normativa europea sul clima, e mira a far sì che l'Unione acquisisca le capacità necessarie per il conseguimento degli obiettivi riguardanti la produzione di energie rinnovabili e lo sviluppo di tecnologie di produzione strategiche, come i semiconduttori, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. La presente proposta è incentrata sullo sviluppo delle capacità di approvvigionamento di materie prime critiche dell'Unione europea, mentre la comunicazione COM (2023) 165 che la accompagna illustra la strategia di fondo per garantire l'approvvigionamento del settore delle materie prime critiche, che comprende misure di carattere non normativo volte a diversificare gli approvvigionamenti esterni provenienti da paesi terzi e a promuovere la ricerca, l'innovazione e le competenze.

La proposta di regolamento si compone di 47 articoli, suddivisi in dieci capi.

In particolare, il capo I (articoli 1 e 2) definisce gli obiettivi della proposta, nel raggiungimento, entro

il 2030, delle soglie di capacità dell'Unione di approvvigionamento, pari al: 10 per cento di capacità estrattiva rispetto al consumo annuo; 40 per cento di trasformazione rispetto al consumo annuo; e 15 per cento di riciclaggio rispetto al consumo annuo. Stabilisce anche i parametri di riferimento per misurare i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi descritti e le definizioni dei termini utilizzati nella proposta, tra cui quelle di "materie prime" "materie prime critiche" e materie prime strategiche".

Il capo II (articoli 3 e 4) rinvia agli allegati I e II dove sono elencate le materie prime strategiche, definite tali in base alla loro importanza strategica, alla crescita prevista della loro domanda e alla difficoltà di aumentarne la produzione, e le materie prime critiche, che comprendono tutte quelle strategiche e altre individuate in base alla loro importanza economica e al rischio di approvvigionamento, che dovranno essere riesaminati almeno ogni quattro anni.

Il capo III (articoli 5-18) stabilisce il quadro di riferimento per il rafforzamento della catena del valore delle materie prime strategiche dell'UE attraverso la selezione e l'attuazione di progetti strategici. Lo *status* di "progetto strategico" è assegnato dalla Commissione europea, su richiesta del promotore del progetto, consultando il nuovo Comitato europeo per le materie prime critiche. I progetti beneficeranno, in particolare, della riduzione degli oneri amministrativi, della semplificazione e della riduzione dei termini delle procedure di autorizzazione (di norma 24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di trattamento e riciclaggio), di priorità nella trattazione di eventuali contenziosi da parte di organi giurisdizionali, nonché di un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento. Gli Stati membri dovranno istituire un'autorità nazionale (articolo 8) responsabile per la facilitazione e il coordinamento delle procedure relative ai progetti relativi alle materie prime critiche.

Il capo IV (articoli 19-24) elabora un meccanismo per il monitoraggio coordinato delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e prevede misure volte ad attenuare i rischi di approvvigionamento. Dovrà essere eseguita, quanto meno ogni tre anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime critiche (articolo 19). Vengono altresì previsti obblighi a carico delle imprese di grandi dimensioni che realizzano tecnologie strategiche utilizzando materie prime critiche sul proprio territorio (articolo 23). Le tecnologie strategiche comprendono, tra l'altro, le batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, le apparecchiature per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile, i motori di trazione, le pompe di calore, la trasmissione e l'archiviazione di dati, i dispositivi elettronici mobili, le apparecchiature per la fabbricazione additiva, la robotica, i droni, i lanciatori di razzi, i satelliti e i *chip* avanzati. Esse dovranno effettuare ogni due anni un *audit* della propria catena di approvvigionamento per mappare le dipendenze da singoli Paesi terzi. La Commissione europea dovrà, infine, istituire e gestire un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime critiche stabilite nell'Unione e delle autorità degli Stati membri responsabili delle scorte strategiche e cercare offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata (articolo 24).

Il capo V (articoli 25-32) contiene disposizioni volte a favorire la circolarità dei mercati delle materie prime critiche e a ridurre l'impronta ambientale di tali materie. Ciascuno Stato membro dovrà adottare e attuare programmi nazionali contenenti tra l'altro misure sulla circolarità, finalizzate in particolare a: migliorare la raccolta di rifiuti essenziali ricchi di materie prime e garantire il loro inserimento in sistemi adeguati di riciclaggio; promuoverne il riuso; promuovere l'uso di materie critiche secondarie negli appalti pubblici; sostenere la ricerca e innovazione in tecnologie di riciclo.

Il capo VI (articolo 33) prevede un quadro per la cooperazione sui partenariati strategici con i Paesi terzi in relazione a materie prime critiche.

Il capo VII (articoli 34 e 35) istituisce un Comitato europeo per le materie prime critiche, composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri e della Commissione. Il Comitato fornirà consulenza e assistenza per quanto riguarda il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di sostenere l'attuazione del regolamento. Vigilerà sul mercato, indentificherà i rischi di strozzature, promuoverà i progetti strategici e discuterà periodicamente, con le strutture responsabili dell'attuazione

del *Global Gateway*, l'attuazione dei partenariati strategici con Paesi terzi.
I capi VIII (articoli 36 e 37) e IX (articoli 38-41) contengono disposizioni procedurali per l'adozione di atti delegati e di atti di esecuzione da parte della Commissione europea e le modifiche di coordinamento apportate ad altri regolamenti.
Il capo X (articoli 42-47) contiene disposizioni relative al monitoraggio sui progressi compiuti e alla trasmissione delle relative informazioni, nonché sulle sanzioni nazionali in caso di violazione del regolamento.
Infine, riferisce che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nella quale si sottolinea la particolare urgenza del progetto, in quanto la perturbazione dell'approvvigionamento di beni essenziali durante la crisi COVID-19 e la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina hanno messo in evidenza le dipendenze di approvvigionamento strutturali dell'UE, soprattutto in riferimento alle transizioni verde e digitale e alle applicazioni nel settore spazio e difesa. Le disposizioni contenute nella proposta di regolamento, secondo il Governo, possono ritenersi conformi all' interesse nazionale. Evidenzia che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha istituito il Tavolo Nazionale Materie Prime Critiche, con l'obiettivo di: rafforzare il coordinamento inter-istituzionale sul tema, anche in sede europea; potenziarne la progettualità in termini di sostenibilità degli approvvigionamenti e di circolarità; contribuire alla creazione delle condizioni normative, economiche e di mercato volte ad assicurare un approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche; elaborare una strategia nazionale per l'approvvigionamento delle materie prime critiche al fine di garantire l'accrescimento della resilienza del sistema produttivo nazionale.
L'Italia ritiene opportuno che la proposta di regolamento debba considerare alcuni aspetti: estendere la lista delle materie prime critiche anche a materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera di base; chiarire che i progetti che saranno dichiarati strategici - di estrazione e di lavorazione - potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un'accelerazione delle procedure autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale; incentivare maggiormente il riciclo, perché in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive; sostenere fortemente la ricerca su materie prime sostitutive, ad esempio rispetto alle terre rare, che in questo momento sono all'origine di una forte dipendenza strategica dell'Unione dalla Cina; stanziare risorse finanziarie adeguate a livello UE per l'attuazione del Regolamento; promuovere lo sviluppo di competenze professionali specifiche; approfondire il meccanismo sullo *stress test* proposto sulle materie prime strategiche.
Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, informa che già in sede di Ufficio di Presidenza era stata prospettata la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni.
Propone pertanto di fissare il termine per far pervenire proposte di audizione a lunedì 3 luglio.
Conviene la Commissione.
Il PRESIDENTE, in considerazione dell'interesse dell'Esecutivo in merito ai provvedimenti in titolo, prefigura la possibilità di svolgere l'audizione del ministro Urso entro metà luglio, secondo modalità che saranno discusse in Ufficio di Presidenza. Segnala infine che la 4a Commissione ha già avviato l' *iter* della proposta di regolamento in esame il 7 giugno, avendo il termine per esprimere il parere sul rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, fissato al 3 luglio. Qualora anche la 4a Commissione intendesse svolgere audizioni, si potrebbe valutare di svolgere una fase istruttoria congiunta.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 54 (pom.) del 18/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023
54ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy *Bitonci.*
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REDIGENTE
(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(600) ***Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 giugno nella quale, ricorda il presidente DE CARLO, è stato adottato il disegno di legge n. 413 quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.
Fa presente quindi che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 3 ordini del giorno e 103 emendamenti al testo base, pubblicati in allegato. Segnala infine che l'emendamento 17.1 è stato riformulato in un testo 2 e, su richiesta del Gruppo M5S, è stato ricollocato all'articolo 2 e rinumerato 2.39 (già 17.1 testo 2).
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(791) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022***
(792) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023***
(Pareri alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 791. Parere favorevole sul disegno di legge n. 792)
Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) riferisce sui disegni di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione.
Ricorda innanzitutto che le previsioni iniziali per il bilancio 2022 sono venute a modificarsi nel corso dell'anno, dando luogo a previsioni definitive di entrata e di spesa pari, rispettivamente, a 1.196 e 1.155 miliardi di euro in termini di competenza e a 1.219 e 1.179 miliardi di euro in termini di cassa.
Le previsioni iniziali hanno subito variazioni a seguito dell'adozione di svariati provvedimenti che complessivamente hanno modificato il differenziale fra entrate e spese, portandolo, a livello di previsioni definitive, a incrementarsi di 40 miliardi di euro per la competenza e a 39 miliardi per la cassa.

Osserva poi che, con riferimento alle spese per missione, a seguito di tali variazioni, la principale voce nell'ambito di competenza della 9a Commissione riguarda "competitività e sviluppo delle imprese" (2,7 per cento delle spese complessive in termini di competenza e 3,73 in termini di cassa) seguita da "ricerca e innovazione" (0,44 per cento del totale) e dalle spese relative ad "agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" (0,20 per cento).

Riguardo al disegno di legge di assestamento 2023, dà conto, in primo luogo, dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che recava in origine 19.204.617.821 euro di spese di competenza, 19.568.173.360 euro di autorizzazioni di cassa e 2.243.018.659 euro di residui presunti. Specifica che tali previsioni vengono a modificarsi per effetto delle variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2023 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi, nonché per effetto delle variazioni recate dal disegno di legge in esame. Nel complesso, i residui vengono incrementati di 1.504.231.769 euro, per un ammontare totale di 3.747.250.428 euro (il 90 per cento dei quali è relativo a spese in conto capitale); le spese di competenza vengono aumentate di 217.865.635 euro, per un totale di 19.422.483.456 euro, mentre le autorizzazioni di cassa sono incrementate di 429.375.616 euro fino a 19.997.548.976 euro. Le variazioni in aumento delle spese previste dal disegno di legge in esame riguardano principalmente il programma "Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale", nell'ambito della missione "Comunicazioni" (per l'82 per cento) e il programma di vigilanza sulle società, nell'ambito della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" (per l'11 per cento).

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, rammenta che lo stesso recava in origine 2.556.501.716 euro di spese di competenza, 2.666.968.916 euro di autorizzazioni di cassa e 366.572.575 euro di residui presunti. Rispetto a tali previsioni, per effetto delle variazioni derivanti da atti amministrativi, nonché per effetto delle variazioni recate dal disegno di legge in esame, i residui vengono incrementati di 1.004.800.215 euro, per un ammontare totale di 1.371.372.783 euro (il 97 per cento dei quali è relativo a spese in conto capitale); le spese di competenza e di cassa vengono aumentate entrambe di 5.608.569 euro, per un totale, rispettivamente, di 2.562.110.285 e 2.672.577.485 euro. Le variazioni in aumento delle spese previste dal disegno di legge in esame riguardano principalmente gli "Interventi a favore del settore ippico", nell'ambito del programma "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione" (per il 49 per cento) e la "gestione comune dei beni e servizi", nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (per il 41 per cento).

Per quanto concerne, infine, lo stato di previsione del Ministero del turismo, evidenzia che lo stesso recava in origine 421.213.978 euro di spese di competenza, 422.260.836 euro di autorizzazioni di cassa e 1.046.858 euro di residui presunti. Rispetto a tali previsioni, per effetto delle variazioni derivanti da atti amministrativi, nonché per effetto delle variazioni recate dal disegno di legge in esame, i residui vengono incrementati di 417.075.003 euro, per un ammontare totale di 418.121.854 euro (il 70 per cento dei quali è relativo a spese correnti); le spese di competenza vengono aumentate di 46.580.557 euro, per un totale di 467.794.535 euro, mentre le autorizzazioni di cassa sono incrementate di 64.448.226 euro fino a 486.709.062 euro. Le variazioni in aumento delle spese previste dal disegno di legge di assestamento riguardano per la quasi totalità il programma "Promozione dell'offerta turistica italiana".

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente DE CARLO invita il relatore a formulare una proposta di parere sui provvedimenti in titolo.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole su entrambi i disegni di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale su ciascun provvedimento, la Commissione approva, con distinte votazioni, le due proposte di parere favorevole del relatore.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4ª e 5ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio, nella quale è stata svolta la relazione illustrativa.
Il PRESIDENTE, alla luce dell'andamento dei lavori nella sede di merito, propone di rinviare alla settimana successiva l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(797) ***Delega al Governo per la riforma fiscale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore ANCOROTTI (*FdI*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, specificando che il Titolo I contiene i princìpi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i princìpi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente (articolo 4).
Dà conto, quindi, dell'articolo 6, recante i princìpi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. Evidenzia che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all'IRES ordinaria: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento) infatti si prevedono due regimi di vantaggio complementari. Il primo prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa; per le imprese che non beneficiano della riduzione come appena descritta, viene introdotta la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime. Sono inoltre introdotti specifici princìpi e criteri direttivi relativi a specifici aspetti contabili (dalla valutazione degli interessi passivi, della disciplina dei conferimenti di azienda, dal regime di compensazione delle perdite fiscali, all'introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa).
Passa poi all'articolo 7, che reca i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo Iva, terzo settore, importazione di opere d'arte).
L'articolo 8 stabilisce princìpi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento.
L'articolo 9 disciplina diversi ambiti specifici attinenti all'imposizione sui redditi, tra i quali si colloca innanzi tutto la razionalizzazione e la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa prevedendo inoltre la razionalizzazione degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio; sono stabiliti princìpi e criteri direttivi con riferimento ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alle società "di comodo", nonché con riferimento ai regimi agevolativi per gli enti del Terzo settore e alle misure fiscali per gli enti sportivi. Al riguardo, l'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, menziona tra i princìpi e criteri direttivi specifici della delega al Governo la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e dei meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022; inoltre, il medesimo articolo, al comma 1, lettera *h)*, definisce quale principio e criterio direttivo la revisione della fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni

fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea. In ultima analisi, l'articolo 9, comma 1, lettera *i)*, cita il principio di favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali.
Osserva che i suddetti princìpi e criteri hanno margini di intersezione con il disegno di legge n. 571, all'esame della Commissione, nell'ambito del quale è stato approvato l'emendamento 1.100 del relatore, che include, nella revisione operata dal provvedimento, anche gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.
L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, individua i princìpi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva, con particolare riferimento all'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo.
L'articolo 11 reca i princìpi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione. Si prevede infine la revisione dell'istituto della controversia doganale.
Fa cenno, infine, all'articolo 12, recante i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nonché all'articolo 13, il quale, nel disciplinare i princìpi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio.
Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento appena illustrato.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di porre in votazione la proposta di parere favorevole del relatore nella seduta odierna, qualora i Gruppi di opposizione non intendano presentare schemi di parere alternativi rispetto a quello del relatore.
I senatori BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) e MARTELLA (*PD-IDP*) intervengono sull'ordine dei lavori, condividendo la proposta del Presidente.
Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto.
Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, chiarisce che tale contrarietà si fonda sia su una valutazione di non equità delle misure recate dal disegno di legge in discussione sia sulla convinzione che le disposizioni in esame siano carenti dal punto di vista delle misure di lotta all'evasione fiscale.
Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.
(790) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente DE CARLO (*FdI*), relatore, riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10a Commissione.
Precisa che il provvedimento è volto a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (articolo 1).
In base all'articolo 2, la Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati e svolge una molteplicità di compiti, elencati all'articolo 3. Per quanto di interesse, segnala le seguenti attività della Commissione: svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure

adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2; verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della *task-force* incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto; verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative; valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica; verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni, individuandone le cause e le eventuali responsabilità; indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale e durante la pandemia, individuandone le cause e le eventuali responsabilità; verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i princìpi costituzionali e valutando se tali misure fossero fornite di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti.

Fa menzione, infine, degli articoli 4, 5 e 6, i quali attengono, rispettivamente, ai poteri della Commissione, all'acquisizione di atti e documenti e all'obbligo del segreto, nonché dell'articolo 7, concernente l'organizzazione interna.

Anticipa conclusivamente una proposta di parere favorevole sul provvedimento illustrato.

Interviene in discussione generale la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), la quale, dopo aver manifestato la condivisione del proprio Gruppo, in linea di principio, per la costituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, esprime tuttavia contrarietà sulla impostazione del progetto di istituzione della Commissione in discussione.

Dichiara, a nome del proprio Gruppo, che tale impostazione appare inopportuna, offensiva, poco rispettosa, e intesa a formulare accuse contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Giuseppe Conte e contro il Ministro della salute *pro tempore* Roberto Speranza.

Ritiene, inoltre, che l'ambito di indagine della Commissione non sia sufficientemente definito dalle disposizioni in discussione. Contesta, altresì, il mancato coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dell'inchiesta.

Preannuncia, infine, il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il PRESIDENTE domanda l'orientamento della Commissione circa la possibilità di votare nella seduta odierna, salvo che i Gruppi non intendano rinviare a domani.

La senatrice NATURALE (*M5S*) chiede il rinvio della votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che ha avuto inizio oggi il ciclo di audizioni informali sui provvedimenti in titolo, dopo l'audizione del ministro Urso della settimana scorsa.

Avverte quindi che tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE segnala che l'ordine del giorno della settimana sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 803 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico), approvato dalla Camera dei deputati, per rendere un parere urgente alla 8ª Commissione.

Propone all'uopo di convocare una nuova seduta al termine della seduta in corso.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 413

G/413/1/9

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane" (A.S. 413),

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame, il pane fresco assurge a patrimonio culturale nazionale, frutto del lavoro e dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni nazionali;

il detto patrimonio, dunque, oltre ad essere valorizzato, deve anche essere adeguatamente impiegato, evitando forme di spreco;

considerato che:

solo nel territorio nazionale, ogni anno, finiscono nella spazzatura circa 149 chili di cibo *pro capite*. In tal senso, le perdite e gli sprechi avvengono a diversi livelli della catena di distribuzione, dalla produzione al consumo finale;

nello specifico, per quanto concerne i prodotti da forno, in Italia, su settantaduemila quintali di pane complessivamente prodotti, circa tredicimila si trasformano in rifiuti dei punti vendita della grande distribuzione;

valutato che:

alla luce dei nuovi orientamenti economico-produttivi e sociali, un'attenzione particolare deve essere riservata al riutilizzo di alimenti particolarmente deperibili come, ad esempio, il pane;

grazie alla progressiva introduzione di nuovi processi produttivi, ciò che convenzionalmente è considerato un residuo può essere proficuamente utilizzato. Ne è un esempio l'impiego del pane non di giornata quale ingrediente per la produzione di birra,

impegna il Governo a:

promuovere strategie di riutilizzo virtuoso del pane e dei prodotti da forno nonché di beni particolarmente deperibili, volte ad assicurare una sensibile riduzione dei fenomeni di spreco alimentare e degli impatti negativi che ne derivano.

G/413/2/9

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita

del pane" (A.S. 413),

premesso che:

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame, è denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche;

considerato che:

specie negli ultimi anni, il settore del grano, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole crollo del valore. Componenti che - unitamente alla crisi climatica in atto - limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi;

secondo quanto diffuso dai principali canali informativi di riferimento, il 29 marzo 2023 il prezzo del "grano duro fino" alla Borsa Merci di Foggia, la provincia maggiore produttrice di questo cereale in Italia, è crollato di ben 30 euro sulla precedente seduta del 15 marzo scorso, pervenendo a 390 euro alla tonnellata sui minimi e a 395 euro sui massimi;

al riguardo, le associazioni di categoria in campo agricolo hanno evidenziato che, in assenza di opportuni interventi, gli agricoltori dovranno vendere in perdita, senza ricavare nemmeno i costi di produzione. Altra nefasta eventualità sarebbe quella di abbandonare la produzione stessa per mancanza di redditività;

considerato che:

più in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si aggiungono l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni nonché oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;

ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale e della sostenibilità ambientale;

a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i piccoli produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;

sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,

si impegna il Governo a:

sostenere efficacemente gli operatori della filiera del grano - produttori, stoccatori, mugnai e pastai - che, attualmente, stanno subendo una crisi senza precedenti;

promuovere nelle competenti sedi europee ogni misura utile ad attenuare gli effetti negativi derivanti dalle attuali oscillazioni dei mercati, incoraggiando l'adozione di meccanismi di sostegno aventi carattere di indifferibilità a beneficio degli anzidetti operatori della filiera del grano;

stante il descritto quadro, attivarsi con celerità per rafforzare un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli sulle piattaforme commerciali, sostenendo azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

adottare ogni misura volta a valorizzare la produzione di grano nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica.

G/413/3/9

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane" (A.S. 413),

premesso che:

l'articolo 15 chiarisce che si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie prime di origine italiana, classificabile come "*Made in Italy* 100 per cento";

in tal senso, la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari nazionali rappresenta un importante obiettivo da perseguire, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di numerosi e sofisticati tentativi di contraffazione;

considerato che:

sin dall'infanzia, il cibo incide in maniera significativa sulla salute, non solo perché gli alimenti possono veicolare agenti infettanti e sostanze tossiche ma, soprattutto, perché una corretta alimentazione può contrastare e ridurre efficacemente la comparsa di molte malattie cronico degenerative;

la ristorazione collettiva scolastica costituisce una parte importante dell'alimentazione di tantissimi bambini e ragazzi. Secondo le attuali tendenze e con la diversa organizzazione degli orari, il numero di pasti consumati nelle strutture scolastiche è destinato a crescere;

il pane rappresenta un alimento basilare della dieta mediterranea unitamente alla pasta, alla frutta e alla verdura,

impegna il Governo a:

nel generale perseguimento di elevati livelli di sicurezza alimentare, promuovere, nelle mense scolastiche, il consumo di pane fresco di qualità proveniente da filiera corta, contenendo i passaggi di ordine commerciale riferiti alla catena di distribuzione e sostenendo il legame con il territorio e la conoscenza dei connessi sapori tipici e tradizioni gastronomiche.

Art. 1

1.1

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Lo Stato, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea vigenti, promuove azioni finalizzate allo sviluppo, alla modernizzazione e all'evoluzione tecnologica dell'attività di panificazione, delle imprese operanti nel settore e dei processi produttivi, nonché alla corretta informazione a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.».

Art. 2

2.1

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Al comma 1, sostituire le parole «il lievito di cui all'articolo 9, comma 1,» *con le seguenti*: «i prodotti impiegabili per la lievitazione di cui agli articoli 9 e 10».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Pasta acida essiccata)

1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente articolo.».

2.2

Franceschelli, Martella

Al comma 1, dopo le parole: «spezie o erbe aromatiche» *inserire le seguenti*: «,olio di oliva, olio extravergine di oliva».

2.3

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Al comma 2, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola:* «congelamento»*, inserire la seguente:* «prolungato»*;*

b) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «È permessa un'interruzione dovuta alla fermentazione prolungata o ad altre tecniche di raffreddamento che non superi le 72 ore;».

2.4

Franceschelli, Martella

Al comma 2, lettera a)*, primo periodo, dopo la parola:* «congelamento» *inserire la seguente*: «prolungato».

2.5

Franceschelli, Giacobbe, Martella

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «e ad altri trattamenti con effetto conservante».

2.6

Paroli

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole*: «e ad altri trattamenti con effetto conservante».

2.7

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «e ad altri trattamenti con effetto conservante».

2.8

Franceschelli, Martella

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «senza utilizzo di additivi» *con le seguenti*: «senza additivi conservanti».

2.9

Franceschelli, Martella

Al comma 2, lettera a)*, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «È consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico».

2.10

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Al comma 2, lettera b)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «"pane di pasta madre"», inserire le seguenti: «e "pane alla pasta acida"»;

b) sopprimere le parole: «e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti».

2.11

Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Al comma 2, lettera c):

a) al primo periodo, sostituire le parole «pane con pasta madre» *con le seguenti*: «pane con pasta madre e lieviti»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole «pane fresco con pasta madre» *con le seguenti*: «pane fresco con pasta madre e lieviti».

2.12

Franceschelli, Martella

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «commi 2, 3 e 4»*, inserire le seguenti:* «e articolo 10».

2.13

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Assume la denominazione di "pane azzimo" o "pane azimo" il pane che, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.».

2.14

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Al comma 3, sopprimere la lettera a)*.*

2.15

Pogliese, Berrino, Amidei, Ancorotti, Maffoni

Al comma 3, lettera a)*, sostituire la parola:* «ventiquattro» *con la seguente:* «dodici».

2.16

Franceschelli, Martella

Al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» *inserire le seguenti:* «, in ogni caso,».

2.17

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il pane ottenuto da una cottura parziale, non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi per la vendita diretta recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente in aggiunta alle modalità di conservazione e alla data di scadenza, la denominazione di "pane" completata dalla dicitura "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle modalità della stessa.»

2.18

Franceschelli, Martella

Al comma 5, dopo le parole: «delle modalità della stessa» *aggiungere le seguenti:* «nonché della conservazione e della scadenza.».

2.19

Franceschelli, Martella

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Il pane ottenuto "per completamento di cottura" da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di "pane" completata dalla dicitura "ottenuto per completamento di cottura di prodotto parzialmente cotto" e riportante la durata di conservazione.»

2.20

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Al comma 7, dopo le parole: «della specificazione» *inserire le seguenti*: «della specie e della varietà».

2.21

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Al comma 7, dopo le parole: «della specificazione» *inserire le seguenti*: «della varietà».

2.22

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».

2.23

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 8, dopo le parole «dalla menzione» *inserire le seguenti*: «della percentuale».

2.24

Franceschelli, Martella

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».

2.25

La Relatrice

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero a pezzo con indicazione del peso minimo garantito.».

2.26

Franceschelli, Martella

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o a pezzo con peso minimo garantito».

2.27

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pane può essere altresì venduto a pezzo purché vengano indicati la pezzatura minima garantita per il prezzo stabilito nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa pezzatura.».

2.28

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.».

2.30 [già 17.1 (testo 2)]

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

All'articolo 2, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune nel cui territorio è svolta l'attività e sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2.29

Franceschelli, Martella

All'articolo 2, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1,000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui ali comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 3

3.1

Franceschelli, Martella

Sopprimere l'articolo.

3.2

Pogliese, Berrino, Amidei, Ancorotti, Maffoni

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 4

4.1

Pogliese, Berrino, Amidei, Ancorotti, Maffoni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 e del tipo 00 è denominato «pane di farina di grano tenero».»;

b) sopprimere il comma 2;

c) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacinate di semola o semolato è denominato «pane di semola di grano duro».

4.2

Franceschelli, Martella

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-*bis.* Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è denominato "pane al" seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato;»

4.3

Sironi, Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Al comma 5, sostituire le parole «Il pane prodotto con farina integrale» *con le seguenti*: «Il pane prodotto con farina derivante dalla macinazione dei chicchi interi».

Art. 5

5.1

Franceschelli, Martella

Sopprimere l'articolo.

5.2

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti:*

«*h-bis)* semi, quali ad esempio semi di lino, zucca, girasole;

h-ter) erbe e spezie, quali ad esempio cumino, finocchio;

h-quater) frutta, quale ad esempio noci, nocciole, uva sultanina.»

5.3

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «*h*-bis) frutta secca o semi».

5.4

Pogliese, Berrino, Amidei, Ancorotti, Maffoni

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5.5

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Al comma 2, sostituire le parole: «deve contenere»*, con le seguenti:* «può contenere».

5.6

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Sopprimere il comma 6.

5.7

Pogliese, Berrino, Amidei, Ancorotti, Maffoni

Al comma 6, sostituire le parole: «di ingredienti di cui ai commi 3 e 5» *con le seguenti:* «di strutto e di olio di oliva ed oli vegetali».

Art. 6

6.1

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita l'aggiunta di spezie, erbe aromatiche o semi.».

6.2

Franceschelli, Martella

Sopprimere il comma 2.

Art. 7

7.1

Franceschelli, Martella

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prolungati periodi di tempo,» *inserire le seguenti:* «indicandone la scadenza,».

Art. 8

8.1

Pogliese, Berrino, Amidei, Ancorotti, Maffoni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. Per il pane preconfezionato è possibile utilizzare un film microforato per garantirne la fragranza. Al momento della vendita il pane preconfezionato è esposto in uno scomparto appositamente riservato.»

Art. 9

9.1

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in alcool» *aggiungere la seguente:* «etilico»;

b) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «È ammesso, inoltre, l'utilizzo del prodotto ottenuto per solo essiccamento della pasta madre, in totale assenza di ulteriori addizioni o integrazioni.».

Conseguentemente, *sopprimere l'articolo 10.*

9.2

Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in alcool» *aggiungere la seguente:* «etilico»;

b) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «È ammesso, inoltre, l'utilizzo del prodotto ottenuto per solo essiccamento della pasta madre, in totale assenza di ulteriori addizioni o integrazioni.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

9.3

Franceschelli, Giacobbe, Martella

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in alcool» *aggiungere la seguente*: «etilico»;

b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È ammesso, inoltre, l'utilizzo del prodotto ottenuto per solo essiccamento della pasta madre, in totale assenza di ulteriori addizioni o integrazioni.».

Conseguentemente, *sopprimere l'articolo 10.*

9.4

Franceschelli, Martella

Al comma 1, sostituire le parole: «coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione»*, con le seguenti:* «appartenenti limitatamente alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».

9.5

Franceschelli, Martella

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. È definito "pasta madre" l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del rimpasto».

Art. 10

10.1

Franceschelli, Martella

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Paste acide)

1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.».

10.2

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Pasta acida essiccata)

1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente articolo.».

10.3

Franceschelli, Martella

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta madre o pasta acida essiccata».

10.4

Pogliese, Berrino, Amidei, Ancorotti, Maffoni

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' altresì consentito l'utilizzo di pasta acida essiccata.».

10.0.1

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane di qualità, come definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere utilizzata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio riferibile al panificio di cui al comma 1.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.

(Pane di qualità)

1. Sono denominati "pane di qualità" i tipi di pane tradizionali tipici locali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata. Possono altresì avvalersi della denominazione di "pane di qualità" i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.»

Art. 11

11.1

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Pane di qualità)

1. Sono denominati "pane di qualità" i tipi di pane tradizionali tipici locali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata. Possono altresì avvalersi della denominazione di "pane di qualità" i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.».

11.2

Franceschelli, Martella

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Pane tradizionale di qualità»;

b) al comma 1, sostituire le parole: «pane fresco tradizionale» *con le seguenti:* «pane tradizionale di qualità»;

c) al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale» *inserire le seguenti:* «e regionale».

11.3

Franceschelli, Martella

Apportare le seguenti modificazioni:

- *nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «fresco tradizionale» *con le seguenti:* «tradizionale di qualità»;

- *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «istituito dal citato regolamento» *inserire le seguenti:* «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».

- *dopo l'articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio».

11.4

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Al comma 2, sostituire le parole «delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti:* «delle associazioni maggiormente rappresentative della realtà produttiva territoriale del tipo di pane tradizionale tipico locale».

11.5

Franceschelli, Martella

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, requisiti e documentazione, comprensiva del disciplinare di produzione, necessari ai fini del riconoscimento regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi del comma 1."».

Art. 12

12.1

Franceschelli, Martella

Al comma 1, dopo le parole: «che svolge» *inserire le seguenti:* «nella stessa sede dell'azienda» *e sostituire le parole:* «dalla lavorazione delle» *con la seguente:* «dalle».

12.2

Paroli

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. È facoltà del titolare del panificio di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione

e consentirne il consumo nei locali dell'impresa. Il titolare del panificio non è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge del 25 agosto 1991 n. 287 se l'impresa ha come scopo prevalente l'attività di panificazione.»

12.3

Franceschelli, Giacobbe, Martella

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. È facoltà del titolare del panificio di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione e consentirne il consumo nei locali dell'impresa. Il titolare del panificio non è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, se l'impresa ha come scopo prevalente l'attività di panificazione.».

12.4

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. È facoltà del titolare del panificio di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione e consentirne il consumo nei locali dell'impresa. Il titolare del panificio non è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge del 25 agosto 1991 n. 287 se l'impresa ha come scopo prevalente l'attività di panificazione.»

12.5

Franceschelli, Martella

Al comma 3, dopo le parole: «prodotti di propria produzione» *inserire le seguenti: «*o acquistati presso terzi*», e dopo le parole:* «per il consumo immediato» *inserire le seguenti:* «sul posto,».

12.6

Franceschelli, Martella

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono.»

12.7

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Il pane fresco deve essere venduto in buste di carta oppure in imballaggi compostabili e biodegradabili. È altresì consentita la vendita di pane in contenitori ovvero in buste riutilizzabili forniti dal consumatore.

4-*ter*. Gli esercizi di cui al presente articolo devono dotarsi di apparecchi elettronici per la pesatura, il confezionamento e l'etichettatura del pane che emettono etichette in materiale compostabile e biodegradabile. Gli esercenti possono consumare le scorte di materiali per l'etichettatura diversi da quelli previsti dal presente comma, nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

12.8

Franceschelli, Martella

Al comma 5, sostituire le parole: «e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto»*, con le seguenti:* «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».

12.9

Franceschelli, Martella

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana" con la specifica delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e l'indicazione dello Stato in cui sono state effettuate.».

12.10

Franceschelli, Martella

A l comma 6, dopo le parole: «degli altri generi»*, inserire le seguenti:* «e collocare in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso.».

12.11

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «e muniti di copertura a chiusura»;

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È consentito vendere il pane a pezzo con peso garantito ed esposizione del prezzo al chilogrammo.».

12.12

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 7, sostituire le parole «e muniti di copertura a chiusura» *con le seguenti*: «, garantendo la copertura integrale del prodotto sfuso in essi contenuto,».

12.13

Pogliese, Berrino, Amidei, Ancorotti, Maffoni

Al comma 7, sostituire le parole: «muniti di copertura a chiusura,» *con la seguente:* «comunque».

12.14

Franceschelli, Martella

Al comma 7, sostituire le parole: «muniti di copertura a chiusura,» *con le seguenti:* «comunque».

12.15

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Al comma 7, dopo le parole «a chiusura» *inserire le seguenti*: «, anche di tipo flessibile e in materiale traspirante,».

12.16

La Relatrice

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

12.17

Durnwalder

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

12.18

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È consentita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-imballaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti di copertura a chiusura.»;

b) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-*bis*. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. È obbligatorio l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata o con busta in atmosfera ordinaria in materiali compostabili e biodegradabili, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle norme in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».

12.19

Franceschelli, Martella

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «È consentita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-imballaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti di copertura a chiusura.»

12.20

Franceschelli, Martella

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)".

8-*ter*. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".

8-*quater*. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.».

Art. 13

13.1

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «o dalla provincia autonoma»;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: «e le province autonome».

13.2

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Al comma 4, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e promuovono forme di incentivazione alla partecipazione alle predette attività».

13.3

Franceschelli, Martella

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le imprese già attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano il responsabile dell'attività produttiva anche se non in possesso dei requisiti professionali indicati nei commi 4 e 5 del presente articolo.».

13.4

Franceschelli, Martella

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'obbligo formativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi.».

13.5

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a)*, sostituire le parole:* «tre anni»*, con le seguenti:* «sei anni»;

b) alla lettera b)*, sostituire le parole:* «tre anni»*, con le seguenti:* «sei anni»;

c) alla lettera c)*, sopprimere le parole:* «o da analogo organo della provincia autonoma» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del settore»;

d) alla lettera d)*, sopprimere le parole:* «ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età».

13.6

Franceschelli, Martella

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente: «*b*-bis) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, con accordo scritto e registrato, di collaborazione a tempo pieno di durata minima di un anno;»

13.7

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Al comma 5, dopo la lettera d), *inserire la seguente*: «*d*-bis) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70.»

Art. 14

14.1

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Al comma 1, dopo le parole «, i prodotti» *inserire le seguenti*: «relativi alla panificazione».

Art. 15

15.1

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Vi rientrano anche i prodotti denominati "Indicazione Geografica Protetta" (IGP).»

15.2

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Al comma 3, dopo le parole «*made in Italy*,» *inserire le seguenti*: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

15.3

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di valorizzare l'attività di panificazione italiana e di incentivare i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, il reddito derivante dall'esercizio dell'attività di panificazione svolta con le modalità di cui al comma 1 è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 56-*bis*, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.1

Franceschelli, Martella

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Tavolo di consultazione)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del pane, di seguito denominato "Tavolo di

consultazione permanente" che:

a) rappresenta un momento di confronto, nell'ambito delle problematiche di settore, tra l'Amministrazione e i rappresentanti del settore a vario titolo coinvolti;

b) può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge, chiarimenti o interpretazioni relative all'attività di panificazione;

c) su istanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, può rendere pareri su provvedimenti dell'Amministrazione.

2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, o da un suo delegato. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale da questi designato ed è composto da:

a) due dirigenti designati dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e due dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro del turismo;

b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della panificazione comparativamente più rappresentative;

c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo di consultazione permanente rappresentanti delle Regioni e Province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applicazione ha durata inizialmente triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* successivamente alla designazione dei componenti che lo costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello stesso Ministro.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo di consultazione permanente è a titolo gratuito. Non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero delle imprese e del *made in Italy*».

15.0.2

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane *m ade in Italy*", di seguito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 16

16.1

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. È istituita la "Festa del pane", al fine di celebrare l'importanza di tale cibo tradizionale, quale prodotto identitario della cultura italiana e nutrimento basilare dell'alimentazione umana, nonché al fine di contrastare i relativi sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione.»;

b) al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: «orientate alle finalità di cui al comma 1».

16.2

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. È istituita la "Festa del pane", al fine di celebrare l'importanza di tale cibo tradizionale, quale prodotto identitario della cultura italiana e nutrimento basilare dell'alimentazione umana.»;

b) al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: «in raccordo con le finalità di cui al comma 1».

16.3

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Al comma 2, dopo le parole «rispettive competenze,» *inserire le seguenti*: «anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore,».

16.4

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sensibilizzazione al contrasto dei relativi sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione».

16.5

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di contrasto ai relativi sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione».

16.6

Marti, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro dell'istruzione e del merito adotta i provvedimenti necessari affinché, in occasione della Festa di cui al comma 1, le scuole, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte alla valorizzazione del pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e delle tradizioni dei territori e patrimonio culturale nazionale da tutelare.»

16.0.1

Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(*Celebrazione della Festa del pane negli istituti scolastici di ogni ordine e grado*)

1. In occasione della Festa del pane di cui all'articolo 16, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla valorizzazione del pane anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.».

Art. 17

17.1 (testo 2)

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva, gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune nel cui territorio è svolta l'attività e sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 10 dell'articolo 2.

17.1

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro

1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva, gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune nel cui territorio è svolta l'attività e sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 18

18.1

Franceschelli, Martella

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e definire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attraverso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.».

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 62 (pom.) del 01/08/2023

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023
62ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(826) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento***
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) riferisce sul provvedimento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10a Commissione.
Segnala che l'articolo 1 si propone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, di neutralizzare, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, i periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
Specifica altresì che le verifiche in ordine alla inevitabilità oggettiva degli eventi vengono effettuate dall'INPS secondo le regole generali previste per gli altri settori e secondo quanto disposto dalle circolari dell'Istituto, attuative dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Trattandosi di interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili, non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Secondo la relazione illustrativa, l'intervento trova la sua *ratio* nella necessità di consentire un ricorso più consistente dell'ammortizzatore sociale da parte delle aziende nei casi in cui si trovino nella necessità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in conseguenza di fenomeni climatici, compresi quelli derivanti dal costante aumento delle temperature.
Passa poi all'articolo 2, il quale è finalizzato a intervenire sulla prestazione di integrazione salariale agricola (CISOA). In particolare, la norma introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro potrà chiedere l'integrazione salariale per intemperie stagionali anche nel caso di riduzione dell'orario giornaliero pari alla metà di quello

contrattualmente previsto nel settore agricolo, consentendo quindi la prosecuzione dell'attività seppure in misura ridotta e garantendo un sostegno al reddito ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. L'applicazione è limitata alle richieste di CISOA per intemperie stagionali che si verificheranno dalla data di entrata in vigore della disposizione (in quanto, ai sensi della disposizione attualmente vigente, nel mese di luglio gli operai o hanno lavorato o sono stati sospesi per l'intera giornata lavorativa) e sino al 31 dicembre 2023.
Fa cenno, infine, al comma 2 dell'articolo 4, che, novellando l'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2023, dispone la proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale.
Interviene in discussione generale la senatrice NATURALE (*M5S*), la quale, dopo aver espresso apprezzamento per le misure che si intendono adottare a tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, con particolare riguardo agli interventi sulla prestazione di integrazione salariale agricola (CISOA), si rammarica che il provvedimento in titolo non contempli i lavoratori stagionali, unitamente ai lavoratori a tempo indeterminato, come fruitori delle misure di tutela.
Anticipa, pertanto, la presentazione, da parte del proprio Gruppo, di emendamenti volti a sanare la suddetta lacuna, sui quali auspica l'attenzione della maggioranza.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE concede la parola alla relatrice Biancofiore per l'espressione della proposta di parere sul provvedimento in titolo.
La relatrice BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.
IN SEDE REDIGENTE
(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(600) ***Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 18 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che il senatore Bergesio ha riformulato l'emendamento 12.4 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,45.
IN SEDE REFERENTE
(571) ***Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure***
(607) ***CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di oggi.
Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) presenta la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al resoconto, resasi necessaria alla luce degli emendamenti approvati finora.
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati finora. Riferisce altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e che l'esame proseguirà pertanto domani, nella seduta già convocata alle ore 9.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(829) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*** ,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, segnalando - tra le norme trasversali - che il comma 5 dell'articolo 1 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 1, prosegue la relatrice, include nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.

In merito all'articolo 3-*ter ,* fa presente che esso modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 300/1999, al fine di prevedere l'articolazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in non più di quattro Dipartimenti.

Passa poi all'articolo 11, il quale prevede la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione delle misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione delle opere pubbliche, compensando in tal modo le imprese che hanno subito pregiudizi dal cosiddetto "caro materiali".

L'articolo 19-*ter* prevede l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, e la destinazione delle relative risorse al superamento del precariato, all'espletamento di procedure selettive, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 24 autorizza il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle medesime imprese o società presenti nel territorio italiano.

L'articolo 29 prevede il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), nonché la nomina e l'attribuzione di specifici compiti a tre subcommissari. Sono, inoltre, assegnate risorse per 400.000 euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA. Ricorda al riguardo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, il dottor Vincenzo Caputo è stato nominato Commissario straordinario per arrestare la diffusione della peste suina africana.

Illustra quindi l'articolo 30, che interviene sulle attività svolte da AGE-Control S.p.A., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura.

Fa presente inoltre che l'articolo 31 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto *LEO (Livestock Environment Opendata)*, che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti. Per effetto delle modifiche, vengono inoltre eliminati i riferimenti normativi alle tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l'aggiornamento della base dati informatizzata nazionale degli animali terrestri detenuti (BDN) e viene a tali fini autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 32, comma 1, autorizza, per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei

suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.
Osserva altresì che l'articolo 42 riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023.
Conclude richiamando l'articolo 43, comma 1, che assegna 7.630.000 euro per l'anno 2023 alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Il comma 2 dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti.
Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE invita la relatrice Bizzotto a presentare una proposta di parere sul provvedimento in titolo.
La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) esprime una proposta di parere favorevole.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e approvata.
La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 413

Art. 12

12.4 (testo 2)

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È altresì consentita al titolare del panificio la vendita in forma non prevalente di prodotti accessori in abbinamento ai prodotti di propria produzione senza obbligo di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. La prevalenza dell'attività di panificazione è individuata sulla base del maggior tempo impiegato nell'attività di produzione e del maggior reddito derivante dall'attività di produzione rispetto a quella di vendita di beni accessori.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 571

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: «a carico degli imprenditori», *inserire le seguenti:* «e delle imprenditrici»;

all'articolo 7, comma 4, come modificato dagli identici emendamenti 7.17 e 7.18, sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266» *con le seguenti:* «al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015»;

al titolo del disegno di legge, sostituire le parole «nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure» *con le seguenti:* «, disposizioni di semplificazione delle relative procedure, nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.